



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 143 Data 12/12/2018

OGGETTO ; Approvazione schema di convenzione ai sensi dell'art. 30 DL.gs 267/2000 e art. 14 comma 1 CCNL 22.01.2014 per l'utilizzo congiunto a tempo parziale da parte del Comune di Maracalagonis di un dipendente del Comune di Sarroch.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **dodici** del mese di **dicembre** alle ore **09:00**, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1.	MATTANA SALVATORE	Sindaco	Si	
2.	GUIISO EFISIO ANDREA	Vicesindaco	Si	
3.	CASCHILI ANDREA	Assessore		Si
4.	SALIS MASSIMILIANO	Assessore	Si	
5.	SPANO MANUELA	Assessore	Si	
6.	SANNA ALESSANDRA	Assessore		Si

Presiede il sig. **SALVATORE MATTANA** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta la **Dott.ssa Lucia Pioppo**, Segretario, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato,

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 12/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAP E TURISMO
TOLU ANGELO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che, con nota sindacale prot. n. 16318 del 28 novembre 2018, il Comune di Maracalagonis, ha chiesto al Sindaco del Comune di Sarroch di voler favorevolmente considerare la possibilità di stipulare apposita convenzione ex art. 14 del CCNL per il personale degli Enti locali, sottoscritto in data 22 gennaio 2004, per l'utilizzazione di personale in convenzione nella figura del dipendente Picci Stefano cat. C;
- che in riscontro a tale richiesta, il Comune di Sarroch con nota prot. n. 11349, ha dato la disponibilità alla stipula della suddetta convenzione;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 21/06/2018, con la quale è stato approvato il DUP, Documento Unico di Programmazione, periodo 2018-2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 21/06/2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018/2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 27/07/2018 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per l'esercizio 2018/2020;

VISTO il decreto del Sindaco n. 16/2018 con il quale è stata attribuita la responsabilità dell'Area Amministrativa, SUAPE, Attività Produttive e Turismo;

TENUTO CONTO:

- che l'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004 prevede che, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli EntiLocali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica lo stesso C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza.
- che la convenzione definirà, la durata della stessa per un periodo determinato il tempo lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale, d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- che per esigenze organizzative si rende necessario dotare il servizio SUAPE di una figura appositamente dedicata con specifica professionalità ricorrendo all'istituto della convenzione di cui trattasi al fine di avvalersi della collaborazione del Geometra Picci Stefano dipendente del Comune di Sarroch inquadrato nella Cat. C, posizione economica C1, per un complessivo di circa 12 ore settimanali fino al 31/12/2019;
- che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta lo strumento più flessibile che consente di mettere a disposizione dell'Ente, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita e non rinvenibile in figure professionali da assumere ex novo e formare.

EVIDENZIATO:

- che la suddetta convenzione senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico (in tal senso si è espresso sia il Ministero dell'Interno - Direzione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 4 ottobre 2005, sia la Corte dei Conti con la Deliberazione n.° 80/2009/Par. della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, delibera Corte dei conti - sez. regionale di controllo Piemonte – n.223/2012/SRCPIE/PAR, Corte dei Conti – sez. regionale Abruzzo del. N.92/2016);
- che, pertanto le prestazioni lavorative rese ai sensi dell'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni – Enti locali del 21 gennaio 2004, non sono da considerarsi forma di assunzione flessibile e quindi esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010;

PRECISATO che l'ARAN, con parere 104-14A5 ha stabilito che *la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti*”, escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione del personale;

CONSIDERATO che è stata acquisita la preventiva disponibilità da parte del dipendente di cui trattasi.

PRESO ATTO che, la convenzione deve disciplinare, tra l'altro, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

RAVVISATA la necessità di approvare, pertanto, il suddetto schema di convenzione in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti per il personale dipendente degli enti locali ed in funzione delle esigenze organizzative richieste dalla struttura organizzativa dell'Ente;

DATO ATTO che con il Comune di Sarroch attraverso la convenzione verrà concordato l'utilizzo in forma associata e coordinata del citato dipendente, definendone la durata e gli obblighi reciproci ai fini di garantire, in ogni caso, la funzionalità dei servizi ed uffici ricompresi nel servizio interessato;

RAVVISATA la necessità di approvare, pertanto, il suddetto schema di convenzione in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti per il personale dipendente degli enti locali ed in funzione delle esigenze organizzative richieste dalla struttura organizzativa dell'Ente;

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito all'oggetto ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n°267/2000, atteso che trattasi di atto organizzativo gestionale;

ACQUISITO

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

VISTI:

Lo Statuto Comunale;

Il D.Lgs. 267/2000;

Il D.Lgs. 165/2001;

L'art. 14 del CCNL del comparto Regioni autonomie Locali del 22.01.2004;

La dichiarazione congiunta n. 10 del comparto Regioni autonomie Locali del 22.01.2004;

Il parere dell'ARAN RAL670– Orientamenti Applicativi-

Ad unanimità di voti , palesemente espressi

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI APPROVARE lo schema di convenzione contenente: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro, con il Comune di Sarroch in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti per il personale dipendente degli enti locali, per la copertura di 1 posto vacante di 1 Istruttore Tecnico categoria giuridica C attraverso l'applicazione dell'Istituto contrattuale di cui all'art. 14 del CCNL 22.01.2004;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Personale la predisposizione di tutti gli atti conseguenti alla stipula della su citata convenzione conseguente alla presente deliberazione.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime e concorde, espressa in forma palese, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma4, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione all'atto della pubblicazione va comunicata ai capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
SALVATORE MATTANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario
Dott.ssa Lucia Pioppo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 13/12/2018

IL RESPONSABILE
VACCA MANUELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)